

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Vi è istanza cautelare e di notificazione per pubblici proclami

Ricorre la Dott.ssa Mafalda Santoro, nata a Nocera Inferiore il 24.3.1974 (c.f.: SNTMLD74C64F912B), rappr.ta e difesa giusta mandato redatto su foglio aggiunto al presente atto dall'Avv. Vincenzo Scarano (c.f.: SCRVCN75E09G230Y), presso il cui studio elett.te domicilia in Mercato S. Severino, alla via Tommaso Sanseverino n. 12; l'Avv. Scarano, ai fini delle notificazioni e comunicazioni di legge indica l'indirizzo di posta elettronica certificata in avvscarano@pec.giuffre.it

CONTRO

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappr.te p.t., (codice

fiscale 80188230587) rappr.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappr.te p.t. (codice fiscale 80184430587) rappr.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni - COMMISSIONE RIPAM - in persona del legale rappr.te p.t. (codice fiscale 80188230587), rappr.to e difeso rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma nella via dei Portoghesi n° 12 e domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

per l'annullamento, previa sospensione

a)- della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, su base

distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, **Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli n. 460 unità** - pubblicata il 14.06.2024, nella parte in cui la ricorrente non figura, in luogo della collocazione con il punteggio totale di 25,70 punti; **b)** – per quanto occorra, del Decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, prot. m dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17.6.2024, con cui veniva disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l'Ufficio del processo, Area Funzionari, già Area III – F1, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori nei diversi distretti/codici concorso, così come da elenchi allegati, nonché del relativo elenco allegato e relativo ai 460 posti messi a concorso per la Corte di Appello di Napoli; **d)** per quanto occorra, della convocazione, ai fini della immissione in servizio, del 18.06.2024 dei vincitori per il giorno 20 giugno 2024, nella parte in cui la ricorrente non è stata convocata; **e)** - di ogni altro connesso, presupposto, successivo, preordinato, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente

nonché, ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

f) per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di consentire l'accesso agli atti di cui all'istanza del 18.6.2024; **f)** per la condanna dell'Amministrazione all'ostensione della documentazione richiesta, anche mediante nomina di un commissario *ad acta*.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale

non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, per il **CODICE NA Distretto della Corte di Appello di Napoli per il quale il bando di concorso ha previsto n. 460 posti** (di cui 12 riservati ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati), pubblicato in data 05.04.2024 (termine per la presentazione delle candidature 26.04.2024) (**doc. 1**).

La Dott.ssa Santoro, nella domanda di partecipazione, ha puntualmente specificato i titoli posseduti e che le avrebbero dato diritto all'attribuzione complessiva di **4,70 punti, secondo le previsioni di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) e c) del bando di concorso (doc. 2)**.

La ricorrente ha superato la prova scritta di selezione prevista dall'art. 7 del bando di concorso con il punteggio di **21/30 punti (doc. 3)**.

In data 14.06.2024 veniva pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, distinta per ciascun distretto di Corte di Appello (**doc. 4**).

Con non poca sorpresa, la ricorrente rilevava di non rientrare tra i vincitori del concorso, nonostante il punteggio conseguito; invero, dalla lettura della graduatoria risultano vincitori di concorso i candidati collocati in graduatoria con punteggio fino a 23,20.

A fronte dell'ingiustificato mancato inserimento in graduatoria, la ricorrente, con istanza del 18.06.2024 ha chiesto copia del verbale di valutazione dei propri titoli e di attribuzione del punteggio totale; dei nominativi dei vincitori con diritto di riserva di posto e della graduatoria finale di merito contenente l'elenco dei candidati idonei non dichiarati vincitori (**doc. 5**).

L'istanza, ad oggi, non ha avuto alcun riscontro!

Con comunicazione del 18.06.2024, i vincitori del concorso sono stati convocati il giorno 20 giugno 2024, ore 8.00 presso le sedi ripartite per distretto di partecipazione al fine di procedere alla loro assunzione e presentazione in servizio il successivo giorno 21 giugno 2024 presso l'Ufficio giudiziario di assegnazione (**doc. 6**).

Né tantomeno, ad oggi, è stato possibile esaminare la graduatoria di merito dei vincitori, che riporti in chiaro, i nomi dei riservatari, con specifica indicazione della riserva di legge.

I provvedimenti impugnati sono palesemente errati, illegittimi e gravemente lesivi per la ricorrente, che si vede costretta a proporre ricorso per i seguenti

MOTIVI

D)- SUL DINIEGO ALL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24 E 97 COST., 2, 3, 22 L. 7.8.1990 N. 241, 37, d.Lgs. n. 165/2001, 63 e 116 D.Lgs. n. 104/2010, ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

I.a)- È principio consolidato che, nel giudizio sull'accesso, oggetto della valutazione è la sussistenza di un'esigenza di tutela che non sia manifestamente pretestuosa o priva di qualsivoglia nesso con il contenuto dei documenti richiesti.

Nella specie, l'istanza è stata formulata, nell'ambito di una procedura concorsuale, da parte di un concorrente che, in ragione del punteggio conseguito e agevolmente determinabile, non rinviene il proprio nominativo nella graduatoria finale dei vincitori, né ad oggi ha avuto modo di conoscere la

propria effettiva posizione in graduatoria.

È evidente che, in capo al richiedente, vi fosse la piena legittimazione a richiedere l'accesso.

Parimenti concreto ed attuale è l'interesse ad agire, dal momento che l'istanza è stata formulata contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione (non ancora efficace), quindi entro i termini di impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale e dei relativi atti della procedura concorsuale, con il fine precipuo di valutare la posizione del richiedente e quella degli altri concorrenti-controinteressati; pertanto, sussistente e verificato è anche l'interesse ad agire avverso il diniego illegittimamente opposto dall'Amministrazione resistente.

Ciò detto, venendo al merito, versa in atti che con nota pec del 18.6.2024 la ricorrente ha richiesto l'accesso agli atti, mediante l'ostensione ed il ritiro dei documenti di gara (verbali) con le valutazioni dei titoli dei controinteressati, nonché richiesto informazioni circa la propria posizione attualmente ricoperta in graduatoria, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura.

Ebbene, a fronte di tale richiesta l'Amministrazione, in luogo di determinarsi, concludendo il procedimento, **ometteva di rendere ostensibile la documentazione amministrativa e di fornire le informazioni richieste, opponendo il silenzio all'istanza del 18.6.2024.**

Pertanto, in primo luogo, il diniego opposto è palesemente illegittimo perché l'Amministrazione resistente ha ommesso di definire il procedimento; l'omessa definizione del procedimento lede gravemente la ricorrente, che non viene messa neppure in condizioni di comprendere le ragioni (seppure immotivate)

del diniego, che in questa sede va censurato per violazione dell'obbligo di legge di definizione del procedimento, eccesso di potere e sviamento dell'azione.

I.b)- In secondo luogo, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere sufficiente, al fine di concretare un diniego tacito all'istanza formulata, il mancato riscontro, con l'invio di parte della documentazione richiesta, in ogni caso illegittima è la determinazione assunta, data la fondatezza della pretesa ostensiva della Dott.ssa Santoro.

In maniera del tutto immotivata l'Amministrazione resistente ha opposto il mero silenzio, lasciando la odierna ricorrente nella più totale incertezza e precludendole di esercitare le opportune azioni a tutela dei propri interessi illegittimamente lesi.

Pertanto, la determinazione (sia se volesse intendersi come tacita, che come esplicita) assunta dalla Commissione Ripam è palesemente illegittima e va annullata, con ordine per la stessa di esibire la documentazione richiesta e fornire le informazioni, al fine di consentire alla ricorrente di compiere tutte le opportune valutazioni a tutela della propria sfera di interessi.

NEL MERITO

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 Cost., 2, 3 e 7 L. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii., 6 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - MANIFESTA ILLOGICITA' - TRAVISAMENTO DEI FATTI - CARENZA DI ISTRUTTORIA - SVIAMENTO - CONTRADDITTORIETA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - OMESSA MOTIVAZIONE

Si premette che, ad oggi, la ricorrente non è stata messa nelle condizioni di

poter esercitare il diritto di accesso, ragion per cui formula ogni riserva di integrazione, con motivi aggiunti, all'esito della conoscenza degli atti.

Rispetto a quanto rilevabile sin da questa fase, osserva che essa ha diritto all'attribuzione del punteggio totale di 25,70 punti, di cui 21 punti quale risultato conseguito alla prova scritta e 4,70 per la valutazione dei titoli (21,00 + 4,70 = 25,70).

Sulla base di tale punteggio, la stessa avrebbe dovuto essere vincitrice del concorso per la Corte di Appello di Napoli, atteso che dalla graduatoria pubblicata l'ultima posizione utile reca il punteggio di 23,20.

Invero, la mancata specificazione nella graduatoria dei vincitori pubblicata dall'amministrazione, in favore dei quali è stata fatta applicazione delle ipotesi di riserva e/o preferenza previsti dal bando, dei singoli punteggi conseguiti per la valutazione dei titoli e del punteggio riportato nella prova scritta da ciascun vincitore, unitamente alla mancata pubblicazione della integrale graduatoria finale di merito, non consente di comprendere appieno la ragione per la quale la ricorrente non risulti tra i vincitori del concorso.

Non può essere contestato, però, che sulla base dei titoli posseduti e dichiarati in domanda e del punteggio riportato nella prova scritta, la ricorrente avesse diritto all'attribuzione del punteggio totale di 25,70 punti.

Ed infatti, la deducente ha riportato il punteggio di **21 punti** nella prova scritta di concorso e avrebbe dovuto vedersi attribuire, sulla base dei titoli posseduti e dichiarati in domanda, **4,70 punti**.

Invero la ricorrente, in ossequio alle prescrizioni del bando di concorso (art. 6), nella domanda di partecipazione ha dichiarato:

a)- di avere conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza in data

11.1.2008 con la votazione di 104; per il possesso di detto titolo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a) del bando di concorso, devono essere attribuiti n. 1,70 punti;

b)- di avere conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato in data 15.3.2013; per il possesso di detto titolo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera c) del bando di concorso, devono essere attribuiti n. 3 punti;

Pertanto, come sin qui ribadito, la ricorrente aveva diritto per la valutazione dei titoli posseduti e dichiarati all'attribuzione di **25,70 punti** ($21 + 1,70 + 3 = 25,70$).

Ciò dimostra, quindi, in ragione dei risultati del concorso e dei titoli posseduti, che la ricorrente, avrebbe dovuto conseguire il punteggio totale di 25,70 punti ($21 + 4,70 = 25,70$), tenuto conto che l'art. 8 del bando di concorso stabilisce che la graduatoria finale di merito è redatta sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta.

In forza di tale punteggio, la ricorrente doveva essere dichiarata vincitrice del concorso, per essere collocata nella graduatoria pubblicata dall'amministrazione ed in posizione utile all'assunzione.

È pertanto palese l'illegittimità dell'operato sia della Commissione valutatrice che della Commissione RIPAM che ha evidentemente validato la graduatoria dei vincitori, senza tenere conto dell'effettivo punteggio totale che avrebbe dovuto essere attribuito alla ricorrente per le ragioni sopra dedotte.

Di qui la illegittimità dei provvedimenti impugnati, affetti da violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, concretando gli stessi lo sviamento dell'azione, a danno della ricorrente.

III)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97

Cost., 2, 3 e 7 L. n. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii., 1, 6, 8 e 9 DEL BANDO

DI CONCORSO ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI

PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A.

DELLA P.A. – PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITA'

PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO.SVIAMENTO.

La graduatoria pubblicata dall'amministrazione contiene esclusivamente l'elenco nominativo dei n. 460 vincitori del concorso ed il punteggio totale dagli stessi conseguito.

Ciò è avvenuto in palese violazione dell'art. 8 del bando di concorso, secondo cui la redazione della **graduatoria definitiva di merito** *sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all'articolo 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 9* e non la redazione della sola **graduatoria dei 460 vincitori.**

Tale omissione è rilevante, in quanto l'integrale redazione e pubblicazione della graduatoria definitiva di merito con la opportuna distinzione dei punteggi assegnati per la prova scritta e ad ogni titolo oggetto di valutazione secondo le prescrizioni del bando e la precisa indicazione dei candidati riservatari e/o in possesso dei titoli di preferenza, avrebbe consentito di verificare compiutamente l'operato dell'amministrazione ai fini della redazione, appunto, della graduatoria e della conseguente individuazione dei vincitori del concorso. Il tutto in spregio ai principi di correttezza dell'azione amministrativa, trasparenza,

buon andamento ed imparzialità, atteso che dalla graduatoria pubblicata non è dato comprendere, sia sul piano fattuale che giuridico, le modalità con le quali l'amministrazione abbia concretamente individuato i n. 460 vincitori del concorso.

Viepiù, la graduatoria non indica nemmeno le eventuali riserve di posto in favore delle categorie di candidati previste dall'art. 1 del bando, non consentendo così di verificare se tali riserve hanno avuto, o meno, integrale operatività.

Ciò comporta che la ricorrente non è stata a tutt'oggi messa in condizione di sapere se ed in che modo le riserve presenti abbiano inciso sulla sua collocazione in graduatoria, pregiudicandone l'esito della selezione.

Invero, il bando di concorso per il CODICE NA Distretto della Corte di Appello di Napoli stabilisce in primo luogo una riserva di 12 posti per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati.

A seguire, all'art. 1, comma 3, una riserva del **trenta per cento dei posti** in favore dei *volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.*

All'art. 1, comma 4, il bando prescrive una riserva del **quindici per cento** in favore *degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.*

Orbene, considerato che il bando stabilisce, all'art. 1, comma 5, che *Le suddette percentuali sono computate sui posti previsti per la Corte Suprema di Cassazione e per ogni singolo Distretto* si può desumere che per il CODICE NA Distretto della Corte di Appello di Napoli, la riserva di cui all'art. I, comma 3, concerne, al massimo, **n. 138 posti** ($460 \times 30\% = 138$) e la riserva di cui all'art. 1, comma 4, concerne, al massimo, **n. 69 posti** ($460 \times 15\% = 69$).

Ne discende, dunque, che nel caso in cui ricorressero i presupposti per la integrale operatività delle suddette riserve, le stesse interesserebbero, al massimo, n° 219 posti ($12 + 138 + 69 = 219$) rispetto ai n. 460 posti previsti dal bando.

Residuerebbero, quindi, n. 241 posti ($460 - 219 = 241$).

Tanto precisato, poiché, come dedotto nel precedente motivo di censura, **alla ricorrente deve essere attribuito il punteggio totale di 25,70, non è dato capire se, anche a volere ammettere la sussistenza di n. 241 posti riservati** (che la precederebbero in graduatoria in forza, appunto, della riserva) **la stessa, in ogni caso, risulterebbe vincitrice del concorso, oppure se la stessa ha raggiunto una posizione successiva, da individuarsi previa aggiunta delle riserve ($241 + 437 = 678$) a fronte dei n° 460 posti disponibili.**

Né potrebbe sostenersi che la graduatoria oggetto di impugnazione abbia scomputato i candidati riservatari vincitori per merito, dalla quota percentuale dei riservatari.

Una siffatta ipotesi, infatti, risulterebbe radicalmente illegittima e finanche in contrasto con i principi dettati dall'art. 97 Cost.

Sul punto, basti richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale

secondo il quale *In sede di pubblico concorso il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva in quanto:*

- l'articolo 97, comma 3, Cost. stabilisce il principio generale, per cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge;

- la legge, cui rinvia la Costituzione, si pone come eccezione ad un principio base, e come tale essa deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non significa soltanto che non si può ricorrere all'analogia e si deve rifuggire da applicazioni estensive, ma anche che nella attività ermeneutica deve essere privilegiata l'interpretazione che risponda al principio-base piuttosto che all'eccezione;

- la Corte Costituzionale ha fatto applicazione di questi principi, laddove ha ritenuto che una percentuale eccessiva di riserve interne nei pubblici concorsi violi l'art. 97, poiché il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato, qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme, che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione (v., ex plurimis, Corte Cast. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cast. sent. 23 luglio 2002, n. 373, e gli altri precedenti ivi richiamati);

- ogniqualvolta un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco, quello costituzionale alla selezione dei migliori, e quello della legge alla presenza,

nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva;

- in tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, poiché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo, come si è premesso, deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi, con conseguente necessità di includere il riservatario vincitore per merito nella quota di riserva (Cons. Stato, Sez. VI, I 1.04.2014, n°1775 e la giurisprudenza ivi richiamata nonché, più di recente, Cons. Stato, Sez. II, 27.12.2023, n°11266).

Va altresì osservato che la graduatoria pubblicata non contiene nemmeno indicazione sui vincitori in favore dei quali sarebbero stati applicate le ipotesi di preferenza e precedenza di cui all'art. 9 del bando di concorso; senza dire, poi, che tali ipotesi trovano applicazione esclusivamente nei casi di *parità di titoli e di merito*.

Peraltro in favore della ricorrente deve ritenersi operante la specifica previsione finalizzata a garantire l'equilibrio di genere stabilita dall'art. 6 del DPR 487/1994 pure espressamente indicata nel bando di concorso (art. 9, comma 1, lett. o).

In definitiva la graduatoria impugnata è illegittima, per le ragioni addotte e deve essere annullata.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Come ampiamente dedotto la graduatoria pubblicata riporta soltanto il nominativo dei vincitori ed il punteggio totale dagli stessi conseguito senza dare conto delle eventuali riserve di posto in favore delle categorie di candidati previste dall'art. 1 del bando, cosicché dalla stessa non risulta in alcun modo

individuabile il controinteressato diretto della impugnazione proposta dalla ricorrente.

Peraltro, considerata l'incertezza scaturente dall'applicazione delle riserve, che porterebbero la ricorrente ad una posizione maggiormente arretrata e probabilmente non utile ai fini dell'assunzione, non è possibile, ad oggi, neppure individuare un controinteressato diretto.

L'istanza di accesso per tal verso formulata dalla ricorrente è rimasta priva di riscontro.

In atto, dunque, il ricorso è stato notificato ai controinteressati sopra indicati individuati sulla base del punteggio dagli stessi conseguiti, inferiore rispetto a quello che spetta alla ricorrente.

Qualora il Tribunale ritenesse necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati risultati vincitori individuati nella graduatoria impugnata con il presente atto, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi si chiede di autorizzare la notifica agli stessi per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto dagli art. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, ovvero secondo la modalità che vorrà comunque indicare il Tribunale adito.

IV)- IN VIA ISTRUTTORIA, ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 104/2010, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

Istanza cautelare

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il danno grave ed irreparabile consegue dall'esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che alla ricorrente è precluso l'accesso al pubblico impiego al quale ha pieno diritto.

La ricorrente, dunque, pur risultando vincitrice del concorso è esclusa da tale imminente assunzione alla quale, invece, possono accedere candidati che non dovrebbero figurare nella graduatoria oggetto di impugnazione; né tantomeno viene messa in condizione di conoscere tali dati.

Alla luce delle considerazioni svolte

p. q. m.

si conclude perché:

- **in via preliminare** ed in accoglimento dell'istanza di esibizione, l'Ecc.mo Collegio voglia ordinare l'ostensione degli atti, come articolata al I motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 116 c.p.a.;

- **sempre in via preliminare**, disporre gli opportuni provvedimenti ai fini dell'integrazione del contraddittorio;

- **in via cautelare**, per le ragioni addotte, voglia accogliere l'istanza di sospensione degli atti;

- **nel merito**, voglia accogliere il ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e sconta un contributo unificato pari ad €. 325,00.

Mercato S. Severino, 10.9.2024

avv. vincenzo scarano



Firmato digitalmente da:

Vincenzo Scarano

Firmato il 12/09/2024 18:29

Seriale Certificato: 824232303210196414

Valido dal 29/08/2023 al 29/08/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificate CA G1